



TRIBUNALE DI PERUGIA

N. SIGE 126/26

Il Giudice dott.ssa Natalia GIUBILEI,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.04.26, in relazione all'istanza
presentata nell'interesse di:

PALAMARA Luca, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sentito il Pubblico Ministero, che all'udienza del 14.04.26 ha espresso parere favorevole
all'accoglimento dell'istanza, in relazione alla revoca parziale della sentenza per l'ipotesi
dell'art. 346 bis c.p., nonché il consenso alla richiesta di applicazione pena depositata dalla
difesa per i reati residui;

rilevato che all'udienza del 28.04.26 le parti si sono riportate all'istanza e al parere già
espresso;

ritenuta la propria competenza quale giudice dell'esecuzione

OSSERVA

Con la sentenza n. 1714/23 emessa dal Tribunale di Perugia in composizione
collegiale in data 30.05.23, irrevocabile il 16.06.23, veniva applicata nei confronti di
PALAMARA Luca la pena complessiva di anni uno di reclusione, determinata come
segue: pena base per il delitto di cui al capo 1 (art. 346 bis c.p.) anni uno e mesi otto di
reclusione, diminuita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad anni
uno e mesi quattro, aumentata per continuazione nella misura di mesi uno per ciascuno
dei capi 2 e 3 (art. 326 c.p.), e così per complessivi anni uno e mesi sei di reclusione,
ridotti per il rito a quelli indicati, con concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.

La difesa di PALAMARA, stante la modifica dell'art. 346 bis c.p., ha chiesto la revoca
della sentenza in relazione al capo 1, perché la fattispecie, nei termini concretamente
contestati, non è più prevista dalla legge come reato, essendo intervenuta una *abolitio
criminis*.

Inizialmente veniva richiesta la revoca della sentenza anche per i capi 2 e 3 per
"contrasto di giudicati" con le sentenze intervenute nei confronti dei rispettivi
coimputati, [REDACTED] e [REDACTED] i quali, va osservato per completezza,

definivano la propria posizione il primo con la messa alla prova, conclusasi con sentenza di estinzione del reato per esito positivo, ed il secondo con rito abbreviato, all'esito del quale veniva dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Successivamente, per l'udienza del 14.04.26, la difesa, pur chiedendo rinvio per legittimo impedimento, faceva pervenire atto di rinuncia alla domanda di revoca della sentenza in relazione ai capi 2 e 3, chiedendo la rideterminazione della pena residua nella misura finale di mesi sei di reclusione, con pena sospesa.

Come anticipato, il Pubblico Ministero ha prestato il consenso.

Le istanze sono meritevoli di accoglimento.

Capo 1), revoca parziale della sentenza.

L'art. 346 bis c.p., nella formulazione attuale, come modificata dalla L. n. 114/24, dispone che: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.*

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

L'art. 346 bis c.p., nella formulazione previgente, come introdotta dalla L. n. 3/19, disponeva invece: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,*

319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

L'attuale disposizione, ha modificato la fattispecie in senso restrittivo tornando, piuttosto, a parametri che ricordano l'originale formulazione della L. n. 190/2012, che aveva introdotto la norma nel codice penale; anche in quella prima scrittura si faceva infatti riferimento a “relazioni esistenti” e non solo asserite, e al “vantaggio patrimoniale”, in luogo della generica “altra utilità”, richiesta dalla L. n. 3/2019, e, quindi, ad una remunerazione che poteva essere anche di natura non patrimoniale.

Nell'attuale formulazione, invece, viene punito innanzitutto l'utilizzo di relazioni *esistenti*, e questo significa che i fatti commessi vantando relazioni asserite o millantate con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, non hanno più rilevanza penale, così come restano fuori dal paradigma normativo le relazioni esistenti, ma non utilizzate; in secondo luogo si precisa che l'utilizzazione delle relazioni deve avvenire “*intenzionalmente allo scopo*” di porre in essere le condotte che integrano la fattispecie delittuosa, espressione poco felice, ma che indica una ulteriore restrizione dell'ambito di applicazione della fattispecie, aggiungendo il requisito del dolo intenzionale in rapporto all'utilizzazione delle relazioni con il pubblico funzionario.

Un altro profilo è quello relativo all'utilità data o promessa al mediatore, *in alternativa al denaro*, che deve essere *economica*; non sarà più punibile il mediatore che fa dare o promettere a sé o ad altri un'utilità non economica, come ad esempio un rapporto

sessuale, o vantaggi sociali o di natura meramente politica, né sarà punibile, naturalmente, chi ha dato o promesso una utilità non economica al trafficante di influenze.

Inoltre, si introducono limitazioni con riguardo al traffico di influenze “gratuito”; prima il committente dava o prometteva denaro o altra utilità al mediatore, affinché quest'ultimo remunerasse il pubblico agente “*in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*”; oggi la norma limita la punibilità al solo esercizio “*delle sue funzioni*”.

Quanto alla mediazione “onerosa”, nella quale il committente remunerava il mediatore – che quindi tratteneva per sé l'utilità, senza corrisponderla al pubblico ufficiale - affinché realizzasse una “*mediazione illecita*”, è stato specificato che, per tale, deve intendersi il compimento di “*un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito*”.

Questo significa che la mediazione è punibile solo se l'accordo abbia a oggetto l'induzione del pubblico ufficiale a commettere non già un generico atto contrario ai doveri di ufficio, ma una condotta costituente *reato*, lasciando fuori dalla sfera del traffico d'influenze, le condotte del mediatore dirette, tramite raccomandazioni, a orientare scelte di per sé lecite del pubblico funzionario, nell'ambito della discrezionalità amministrativa, oppure dirette a compiere illeciti amministrativi; se si considera che l'atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, molto spesso integrava un abuso d'ufficio, con la contestuale abolizione di questo reato, la nuova definizione legale di mediazione illecita finisce pertanto per essere ancor più limitativa.

Tali restrizioni, e l'aggiunta di specificazioni, fanno sì che non vi sia una piena continuità normativa fra l'attuale e la previgente fattispecie che, quindi, è da ritenere parzialmente abrogata.

In questa linea si è posta la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 17475/25, ha affermato che: “*La mediazione onerosa diretta a compiere atti che non costituiscono reato non rientra nell'ambito applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite, prevista dall'art. 346-bis cod. pen. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114*”; in un'altra sentenza la stessa Suprema Corte aveva “mantenuto in vita” la norma, affermando che non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, in una fattispecie in cui, però, poteva configurarsi, quale reato contrario ai doveri d'ufficio, il delitto di cui all'art. 314 bis c.p. (sentenza n. 5041/25).

Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla norma; nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale per contrasto con le norme di diritto internazionale e, in particolare, con l'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27

gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 giugno 2012, n. 110, ha evidenziato i limiti e la portata che la modifica della fattispecie, unitamente all'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, ha comportato, evidenziando che: *“Dalla combinazione tra la riscrittura dell'art. 346-bis cod. pen. e l'abrogazione dell'art. 323 cod. pen. deriva, evidentemente, una incisiva riduzione della sfera di applicazione della fattispecie penale di traffico di influenze. A tale reato oggi sfuggono, in particolare, tutti gli accordi onerosi tra privati e mediatori aventi a oggetto l'impegno di questi ultimi a ottenere da pubblici agenti – con mezzi diversi dalla corruzione – condotte non solo favorevoli ai privati, ma anche contrarie ai doveri d'ufficio degli stessi pubblici agenti, laddove non costitutive di altro reato.*

Tali accordi – che si risolvono, in buona sostanza, in un patto in forza del quale il privato mira a ottenere favori indebiti da un pubblico agente, attraverso l'intervento di un mediatore remunerato per tale servizio – restano oggi penalmente irrilevanti: e ciò sia nell'ipotesi in cui successivamente il mediatore non si attivi, o comunque non riesca a ottenere dal pubblico agente la condotta antidoverosa cui il privato aspira; sia nell'ipotesi in cui, invece, il mediatore riesca effettivamente a ottenere dal pubblico agente il risultato illegittimo sperato, con mezzi diversi dalla corruzione (ad esempio, facendo leva su pregressi rapporti personali, sul timore determinato dalla propria caratura criminale, o sulla comune militanza politica), provocando così una concreta distorsione dell'attività amministrativa a vantaggio del privato.

Parimenti, resta oggi priva di sanzione penale anche l'ipotesi in cui il mediatore sia egli stesso un pubblico agente, allorché il suo intervento presso altro pubblico agente, finalizzato a ottenere – con mezzi diversi dalla corruzione – un provvedimento favorevole al privato, non sia di per sé connesso all'esercizio della propria funzione o dei propri poteri”.

Venendo quindi ad applicare tali principi al caso concreto, si evidenzia che a PALAMARA Luca, quale “mediatore”, in cambio della ricezione di utilità di varia natura, a vantaggio proprio e/o di Attisani Adele, corrisposti dall'imprenditore ██████████ ██████████, col quale intratteneva rapporti personali da anni, venivano contestati indebiti interventi presso pubblici ufficiali.

Lo stesso, infatti, in ragione del proprio percorso professionale e, soprattutto, associativo all'interno della Magistratura, che lo aveva portato a ricoprire la carica di Presidente dell'ANM, poi di Consigliere del CSM e, successivamente, a rientrare in ruolo come Sostituto Procuratore a Roma, aveva notoriamente intessuto una serie di relazioni con numerosi magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche con politici ed imprenditori, che a lui, come nei fatti per i quali vi è stato processo, si erano rivolti per essere aiutati o anche solo, standogli vicino, per accrescere a loro volta il proprio prestigio personale – come si legge nella sentenza con riguardo alle dichiarazioni che ██████████ ha

rilasciato circa i rapporti con PALAMARA - e della possibilità che lo stesso potesse esercitare la propria influenza, a proprio o altrui vantaggio.

In particolare, PALAMARA avrebbe promesso a [REDACTED] di acquisire, per il tramite di terzi – magistrati o forze dell’ordine – notizie riservate presso le Procure di Roma e Messina, relative a procedimenti che riguardavano lo stesso [REDACTED], o altri soggetti a lui vicini.

Un altro filone riguardava la possibilità che PALAMARA, proprio in virtù della sua posizione – soprattutto quale presidente dell’ANM e consigliere del CSM, che lo avevano reso personaggio influente all’interno del mondo giudiziario - e della rete di rapporti intessuti, potesse condizionare le nomine per gli uffici direttivi o semi direttivi di Procure e Tribunali.

Si trattava quindi di relazioni realmente esistenti e dal compendio probatorio del procedimento, richiamato nella sentenza, erano emerse numerose interlocuzioni con i magistrati che lo contattavano per chiedere consigli, anticipazioni circa le decisioni del CSM, o per caldeggiare la propria o altrui nomina.

In tale ambito risulta che PALAMARA si sia effettivamente attivato per influenzare o concordare le suddette nomine, anche tramite [REDACTED], il quale organizzava e pagava, come dallo stesso dichiarato, “cene di politica giudiziaria”, cioè incontri conviviali a cui partecipavano esponenti della corrente di PALAMARA, o anche di altre correnti, nonché lo stesso [REDACTED], proprio in vista delle nomine dei vertici degli uffici giudiziari.

In cambio dell’ottenimento delle notizie, di queste partecipazioni, del coinvolgimento di [REDACTED] che in questo modo si accreditava presso la rete di rapporti intessuta dal PALAMARA, l’imprenditore, oltre a pagare le cene, corrispondeva altre utilità, come viaggi, soggiorni, ma anche lavori di natura edilizia a vantaggio della Attisani.

In ogni caso, tuttavia, non è mai emersa la richiesta formulata a terzi di compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, tantomeno atti costituenti reato al fine di produrre un indebito vantaggio; vi è stata sicuramente una spendita di influenza derivante dalla sua posizione, ma tale condotta rientra oggi in quella sfera di non punibilità, come evidenziata dalla Corte Costituzionale e delineata dalla nuova fattispecie dell’art. 346 bis c.p.

Ne consegue che la sentenza debba essere revocata, con riguardo al capo 1, in quanto i fatti non sono (più) previsti dalla legge come reato.

Capi 2) e 3), determinazione della pena residua.

Relativamente ai capi 2 e 3, come visto, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo per l’applicazione della pena residua.

I delitti contestati in questi capi, cioè episodi di rivelazione di segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 c.p., vedevano il passaggio di informazioni che dovevano restare segrete: nel primo caso (capo 2) da parte di [REDACTED], all'epoca consigliere del CSM, del fatto che fosse giunta al Consiglio la comunicazione, dalla Procura di Perugia, dell'iscrizione di PALAMARA e altri soggetti nel registro degli indagati, e le sollecitazioni di quest'ultimo a conoscere ulteriori dettagli che, alla fine, [REDACTED] gli rivelava; nel secondo caso (capo 3) la rivelazione, da parte di [REDACTED], all'epoca Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, del fatto che fossero stati inviati dalla Procura di Perugia, gli atti relativi all'indagine per corruzione, avviata sempre a carico di PALAMARA, anche in questo caso, dietro sollecitazione, con l'aggiunta dei dettagli relativi alle accuse che gli venivano rivolte.

Tali delitti, che il compendio probatorio e anche le sentenze intervenute a carico dei due coimputati, hanno indicato come avvenuti nella loro materialità – nel caso [REDACTED] in maniera certa, salvo poi ricadere nell'ipotesi di non punibilità dell'art. 131 bis c.p., e nel caso [REDACTED], avendo l'imputato optato per la messa alla prova, in maniera negativa, in quanto presupposto del rito alternativo è l'insussistenza di elementi tali da determinare un proscioglimento - nella sentenza del Tribunale di Perugia, sono stati posti in continuazione, quali reati satellite, rispetto al delitto più grave, che era l'art. 346 bis c.p., con l'applicazione della pena nella misura di un mese di reclusione per ciascun capo.

Venuto meno il reato principale, si pone quindi il tema della determinazione della pena residua con la particolarità, del caso specifico, che la sentenza revocata deriva dall'applicazione dell'accordo delle parti, recepito dal collegio giudicante.

Va infatti osservato come non sia possibile indicare, quale nuova pena, quella dei due reati satelliti superstiti, cioè, nel concreto, la pena di un mese per reato, trattandosi, di fatto, di una misura illegale; se infatti si parte dalla pena edittale minima di sei mesi di reclusione, si riduce la stessa per le attenuanti generiche e poi per il rito, si giunge ad una pena minima di giorni 32, più alta di quella applicata, di 30 giorni.

La Corte di Cassazione, con orientamento conforme, ha infatti statuito che, in linea generale, nel caso di pluralità di reati avvinti dalla continuazione, quando uno o più degli stessi venga meno per *abolitio criminis*, il vincolo viene ad essere risolto, con la necessità di dover rideterminare la pena.

Nell'ipotesi più semplice, in cui siano uno o più dei reati satelliti a venire meno, residua la pena del reato più grave e quindi non occorre una nuova indicazione, bastando lo scomputo mentre, nel caso in cui sia revocata la condanna per il reato più grave posto a fondamento del vincolo della continuazione, *“si rende necessaria la nuova determinazione della sanzione per il reato (già satellite), là dove l'aumento computato a titolo di continuazione*

non corrisponda - per genere, per specie o per quantità di pena - alla sanzione prevista dalla legge” (Cass. n. 18872 del 29/03/2007).

Tale compito, spetta al giudice dell'esecuzione; ciò in quanto, una volta che il giudice della cognizione ha esaurito i propri poteri con la definitiva sentenza di condanna, ogni questione che attiene la validità del titolo esecutivo viene trasferita al giudice dell'esecuzione, a cui *ex lege*, è assegnato il compito di accertamento di fatti giuridici, preesistenti o sopravvenuti, diretti ad incidere sull'efficacia esecutiva del provvedimento, e proprio lo scioglimento della continuazione provocato dalla revoca – parziale – della sentenza di condanna, nega ogni giustificazione ad una pena che, per i reati superstiti, è stata determinata solo a titolo di aumento in continuazione fra i reati.

I reati satelliti, quindi, una volta venuto meno il reato considerato più grave, recuperano la propria autonomia sanzionatoria.

Tali principi generali, devono armonizzarsi al caso concreto in cui, come visto, la sentenza sia di applicazione pena, cioè frutto della valutazione e dell'accordo delle parti.

La Corte di Cassazione, in un caso in cui, però, la sentenza non era definitiva ma, appunto, sottoposta alla sua cognizione, in ipotesi di *abolitio criminis* ha ribadito l'orientamento secondo cui, il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell'accordo, che ha portato al patteggiamento, travolge l'intero provvedimento, e impone l'annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti; ciò in quanto l'abolizione incide *“in modo imprevedibile e significativo sull'accordo che è il frutto di valutazioni complessive, sulle quali non può che avere influito anche la contestazione del fatto depenalizzato; questo, ragionevolmente, è stato preso in considerazione, oltre che per la identificazione del singolo aumento in continuazione, anche per la valutazione complessiva della condotta contestata, dato che il disvalore della progressione criminosa, anche nella dimensione "consolidata" conseguente al riconoscimento della continuazione, non è indifferente al numero ed alla qualità dei reati unificati”* (Cass. n. 40259 del 14.07.2017).

I principi posti dalla Suprema Corte, in relazione alla necessità che le parti siano poste *“nelle condizioni di rivalutare i termini dell'accordo”*, sono applicabili anche al presente caso in cui, come ovvio, non è possibile la ritrasmissione della sentenza al giudice della cognizione, stante la sua definitività.

Per completezza questo giudice, sulla scorta dei principi espressi per le sentenze di condanna ritiene che, in mancanza di un nuovo accordo delle parti, sia comunque possibile, rideterminare in questa sede la pena residua per i reati satelliti; non va dimenticato che, ai sensi dell'art. 445 co. 1 bis c.p.p. - esclusi i limiti indicati dalla stessa norma sull'efficacia extrapenale - la sentenza di patteggiamento *“è equiparata ad una pronuncia di condanna”*.

L'alternativa, cioè l'affermare che la pena residua deve necessariamente scaturire da un nuovo accordo, implica che in mancanza di quest'ultimo, non sarebbe possibile andare avanti, trovandosi in una stasi processuale non diversamente superabile.

Il giudice dell'esecuzione, invece, deve poter rideterminare in qualche modo la pena residua se l'accordo non interviene, pur dovendosi muovere, a parere di chi scrive, e proprio perché in presenza di una sentenza di applicazione pena, nel solco tracciato dalla sentenza revocata, con riguardo quindi alla individuazione della pena base, cioè se prossima o no al minimo edittale, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche che, se applicate, non possono essere disconosciute in sede di esecuzione e, una volta individuato fra i reati satelliti quello più grave, all'aumento che nella sentenza era stato considerato per gli altri reati.

Venendo quindi al caso concreto le parti, prima di essere sollecitate in tal senso, sono addivenute ad un nuovo accordo che tiene conto della sentenza del Tribunale e dei parametri in essa indicati, in quanto nella richiesta presentata dalla difesa, a cui il Pubblico Ministero ha prestato il consenso, si dà atto, pur senza esplicitare i "calcoli", che viene formulata considerata l'applicazione delle attenuanti generiche, la continuazione e la scelta del rito.

Si deve quindi dare atto come, per i capi 2 e 3 della sentenza, le parti abbiano concordato la pena residua di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, e in tal senso si dispone.

P.Q.M.

revoca nei confronti di PALAMARA Luca, limitatamente al capo 1), ad ogni effetto di legge, la sentenza n. 1714/23 emessa dal Tribunale di Perugia in data 30.05.23, irrevocabile il 16.06.23, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

ridetermina la pena applicata per i reati di cui ai capi 2) e 3) in complessivi mesi sei di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli incombenti di rito.

Perugia, 29.04.2026

Il Giudice

dott.ssa Natalia GIUBILEI

Natalia Giubilei

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Perugia,*29/04/2026*.....

IL CANCELLIERE
Dott. *Fausto Terranova*